



COMUNE DI TORRIONI  
Provincia di Avellino

[COPIA](#)

**Registro Generale N. 188 del 29-10-2022**

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO**

**Determina N. 69 del 29-10-2022**

**OGGETTO:** Art. 67 CCNL del 21 maggio 2018 "Disciplina delle risorse decentrate".  
Costituzione fondo 2022

**Richiamato** il Decreto Sindacale n.1 del 22 ottobre 2021 con cui è stato conferito allo scrivente l'incarico di Responsabile dell'Area;

**Richiamato** il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 25 febbraio 2022 con cui è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27 agosto 2022 con cui è stato approvato il Bilancio 2022/2024;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che:

- il Consiglio Comunale ha approvato rispettivamente:
- con Deliberazione n. 12 del 27 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio 2022 – 2024" e, successivi adeguamenti;
- con Deliberazione n. 13 del 27 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, il Bilancio di Previsione triennio 2022/2024 di cui all'Allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e, successivi adeguamenti ed in particolare l'annualità 2022;

**Visto:**

- il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- l'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17.07.2020, n. 77;

- l'art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267;

**Richiamato** il Decreto sindacale di conferimento di incarico di P.O. al Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile;

**Osservato** che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- i fondi destinati ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti della nuova piattaforma contrattuale, le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del vigente CCNL del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

**Considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, prevedendo all'uopo, esclusivamente, l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**Visto** l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli Enti Locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle Regioni e agli Enti Locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;

**Visto:**

- l'art. 1, commi da 557 a 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita “*(...)Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*”
- il DPCM attuativo del 17 marzo 2020 e la circolare 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 226 dell'11/09/2020) applicativa di tale disposizione con la quale è stato chiarito che “*il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n.34/2019*”;

**Verificato**, a seguito del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, e contestualmente determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31.12.2021 fosse maggiore di quello censito al 31.12.2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell'anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31.12.2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

**Considerato** che il numero di personale a tempo indeterminato e determinato in servizio al 31.12.2018 era pari a 07 unità, come calcolato secondo le indicazioni del MEF di cui alla nota prot. 179877 del 01.09.2020 mentre il numero di personale calcolato allo stato attuale, risulta pari a n. 04 unità, e pertanto, essendo un valore in diminuzione resta fermo il limite del salario accessorio 2016;

**Preso atto** che, il trattamento accessorio dell'anno 2016, per quanto innanzi considerato, costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022;

**Richiamata** la precedente Determinazione n. 27 del 21.05.2021 di costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2021 *ex art. 67 CCNL 21.05.2018*;

**Ritenuto** di procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle nuove regole normative e contrattuali sopra citate e, nello specifico nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 67 del CCNL Comparto Enti Locali sottoscritto in data 21.05.2018;

**Rilevato** che l'art. 68, comma 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

**Osservato** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.08.2022 sono stati assunti gli effetti delle vigenti disposizioni normative ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio per il triennio 2022/2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell'11.12.2021 è stata approvato il PFP triennio 2021/2023 ed al piano occupazionale 2022;

- con parere datato 06.12.2021 il Revisione dei Conti ha accertato che il suddetto piano rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2021 e che in conseguenza delle assunzioni previste nell'aggiornamento dello stesso l'equilibrio pluriennale del bilancio risulta garantito, esprimendo pertanto parere favorevole ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, comma 2, D.M. 17 marzo 2020;

**Considerato**, dunque, che l'Ente:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2021 e che si prevede che tale vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2022;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, come da informazioni potute reperire dal personale in servizio presso l'Area Contabile, e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

**Dato atto** che:

- a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004 relative all'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018);
- nell'importo consolidato di cui sopra confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 2004 pari allo 0,20 del monte salari 2001 esclusa dirigenza;
- a decorrere dalla costituzione del fondo per l'anno 2018 le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono costituite con altro fondo sempre nei limiti degli importi di cui all'anno 2016;
- le risorse stabili sono incrementate, a decorrere dall'anno 2018 per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018;
- le risorse stabili sono incrementate a decorrere dall'anno 2019 per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018;

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate, anno 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;

**Richiamato** il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**Evidenziato** che, con la Circolare n. 30/2017, il Ministero dell'Economia e Finanze ha ammesso la possibilità del computo delle progressioni economiche orizzontali nel fondo del salario accessorio sia al costo storico con il finanziamento dei successivi aumenti contrattuali tramite le risorse del bilancio dell'Ente sia al costo attuale con l'incremento delle risorse del salario accessorio al fine di finanziare dal bilancio gli aumenti contrattuali;

**Rilevato** che le progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 erano computate all'interno del fondo per il salario accessorio al loro costo storico e che quindi gli aumenti contrattuali susseguitisi erano a carico del bilancio dell'Ente;

**Tenuto conto** che ai sensi del richiamato art. 67, comma 2, lett. b), le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le "differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di

*ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali” e che “tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”, e che l’importo calcolato è pari a € 268,78;*

**Dato atto** che nell’anno 2021 non sono cessati dipendenti in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni *ad personam* e che, pertanto, non sono confluite quote nel fondo di cui all’art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018;

**Evidenziato** che sul fondo di parte stabile non insiste alcuna decurtazione consolidata, operata ai sensi della Legge di Stabilità 2014, in base al limite di spesa del 2010 ed in relazione alla riduzione del personale, consolidata a decorrere dal 2015;

**Dato atto:**

- che con la presente determinazione si procede alla costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2022 come da prospetto **allegato A**);
- del rispetto di quanto previsto all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 con la conferma degli importi di cui alla precedente costituzione fondo e delle variazioni intervenute, come da Relazione tecnica **allegato B**);
- la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

**Ritenuto** di rimandare a successivo provvedimento la quantificazione dei risparmi previa acquisizione di idonea certificazione da parte dell’organo di controllo contabile;

**Ricordato**, da ultimo, che l’Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l’importo del fondo del salario accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

**Ritenuto** necessario, per quanto di competenza, quale Responsabile di Area, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 procedere alla costituzione definitiva del Fondo per le risorse decentrate 2022;

**Attestata**, ai sensi dell’art 147-bis del D.Lgs. 267/2000, recato dall’art. 3, comma 1, lettera d), Legge n. 213 del 2012, la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell’atto;

## DETERMINA

*le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;*

**di costituire**, ai sensi dell’art. 67 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022, come da prospetto **allegato A**);

**di dare atto** del rispetto di quanto previsto all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 con la conferma degli importi di cui alla precedente costituzione, e delle variazioni intervenute, come da Relazione tecnica **allegato B**);

**di calcolare** l'importo complessivo delle risorse considerate voci fisse stipendiali gravanti sul fondo (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali storiche) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono erogati in corso d'anno, nell'importo complessivo di € 7.040,80;

**di dare atto** che le risorse variabili che passano nel fondo per specifiche disposizioni di legge e per incentivi tecnici sono pari ad € 3.500,00 quali risorse variabili non soggette a limitazione;

**di quantificare**, quindi, l'importo di €.12.800,18, quale somma a disposizione della contrattazione;

**di dare atto** che la costituzione del Fondo, come operata con la presente determinazione, a valere per l'anno 2022, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali in corso di visto da parte della Corte dei Conti;

**di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2022/2024 afferenti la spesa del personale;

**di dare atto** che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento.

**di disporre:**

- la trasmissione del presente atto al responsabile del Personale, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. 126/2014;
- la trasmissione del presente provvedimento all'Organo di revisione ai fini dell'acquisizione della certificazione sulla compatibilità dei costi della costituzione del fondo con i vincoli di bilancio;
- la comunicazione del presente atto, per la dovuta informazione, alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente –Personale- Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to

Il Responsabile SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO  
f.to Dott. Silvio Adamo

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 29-10-2022

Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo-Finanziario

f.to Dott. Silvio Adamo

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario esprime parere Favorevole di Regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 29-10-2022

Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo-Finanziario

f.to Dott. Silvio Adamo

---

N. 460 Registro Albo Pretorio

Si attesta che la presente è stata affissa pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 30-11-2022 e vi rimarrà per giorni 15 giorni consecutivi.

Torrioni, lì 30-11-2022

Il Responsabile Albo  
f.to Sig. Ferrara Fortunato

---

Per copia conforme all'originale

Torrioni, lì 30-11-2022

Il Responsabile SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO  
Dott. Silvio Adamo